



Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 232

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”, ed in particolare l’articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

- di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
- di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;
- di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

VISTO il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del Tesoro è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato articolo 3 del DPR 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul “conto di disponibilità”, mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonché attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

CONSIDERATO che il Dipartimento del Tesoro pone in essere:

- in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazioni medesime;
- accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall’International Swap & Derivatives Association, già International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l’equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

– altri accordi comunque connessi alla gestione dei prestiti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l’esercizio delle funzioni di indirizzo politico–amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva, invece, ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare l’art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” ed in particolare l’articolo 3, comma 13, con il quale si stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, relative al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare l’art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

RITENUTA la necessità di delineare gli obiettivi di riferimento per lo svolgimento dell’attività amministrativa nel settore delle operazioni finanziarie volte alla gestione del debito pubblico, stabilendo i limiti da osservare e le modalità cui l’amministrazione dovrà attenersi in tale attività durante l’anno finanziario 2010;

D E C R E T A:

Art. 1

Emissione dei prestiti

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, citato nelle premesse, per l'anno finanziario 2010, le operazioni di emissione dei prestiti indicate nel medesimo articolo verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Dirigente Generale Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Direttore della Direzione II").

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile. Potrà, inoltre, procedere all'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nella prassi finanziaria al fine di promuovere l'efficienza dei mercati, secondo le modalità di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 2005 citato nelle premesse, e successivi, eventuali aggiornamenti; le modalità di gestione del "conto di disponibilità" di cui al predetto decreto, rientrano nell'attività disciplinata dal presente decreto.

Art. 2

Limiti dell'indebitamento

Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, attenendosi alle linee guida di cui al presente decreto, e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati.

I titoli potranno avere qualunque durata; nella determinazione della stessa, si dovrà contemperare l'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse.

In tale attività, il Dipartimento del Tesoro effettuerà emissioni di prestiti in modo che al termine dell'anno finanziario 2010 la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli "nominali" a tasso fisso tra il 50% e il 75%, la quota dei titoli "nominali" a tasso variabile tra il 9% e il 15%; inoltre, le quote dei titoli "reali" indicizzati all'inflazione europea e dei certificati del Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 10% e l'8%.

Le operazioni previste dal decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005 potranno essere svolte nei limiti massimi ivi previsti, di cinque miliardi di euro giornalieri e di cinque miliardi di euro quale saldo netto annuo, salvo eventuali modifiche, che potranno essere introdotte nel corso del 2010 anche alla luce dell'evoluzione legislativa in materia di contabilità e finanza pubblica e delle conseguenti innovazioni che potranno coinvolgere la gestione della Tesoreria e del Conto Disponibilità detenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia.

Il totale dei prestiti emessi sui mercati esteri, al netto dei rimborsi, non dovrà eccedere il 30% del totale delle emissioni nette.

Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potrà effettuare, con le modalità di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalità, previste dalla normativa.

Art. 3

Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico

Le operazioni di ristrutturazione del debito pubblico avranno come principale obiettivo, sulla base delle informazioni disponibili e della prevedibile evoluzione delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento considerata l'esigenza di protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento, nonché del buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato.

Le operazioni di scambio (incluse quelle effettuate tramite sistemi telematici di negoziazione), di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli ed ogni altra operazione finanziaria consentita, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico, dall'art. 3 del D.P.R. n.398/03 citato in premessa, verranno disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal "Direttore della Direzione II".

Il Dipartimento del Tesoro potrà procedere ad operazioni di riacquisto o rimborso anticipato di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione.

Il Dipartimento del Tesoro potrà, altresì, effettuare operazioni di scambio accettando, in pagamento dei titoli in emissione, titoli di Stato di qualunque durata.

Art. 4

Contenimento del rischio delle operazioni di ristrutturazione

Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilità.

Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terrà conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating.

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il "Direttore della Direzione II", firmerà gli accordi relativi alle operazioni di ristrutturazione attuate con le medesime istituzioni finanziarie.

Alle operazioni di scambio, di riacquisto o di rimborso anticipato di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli "Specialisti in titoli di Stato".

Art. 5

Accordi connessi con l'attività di indebitamento

Il Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, il "Direttore della Direzione II", inoltre, firmerà i contratti I.S.D.A. ("International Swap & Derivatives Association", già "International Swap Dealers Association") che intercorreranno tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le istituzioni finanziarie che procedono ad operazioni di "swap", nonché ogni accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito.

Art. 6

Decreti di approvazione e di accertamento

I decreti di approvazione degli accordi citati nei precedenti articoli 4 e 5 nonché quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico, verranno firmati dal Direttore Generale del Tesoro o per sua delega dal "Direttore della Direzione II".

Art. 7

Obbligo di comunicazione

Il Dipartimento del Tesoro darà regolare comunicazione all'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle operazioni finanziarie effettuate in forza del presente decreto, indicando i dati finanziari caratteristici di ciascuna di esse; tale comunicazione potrà avvenire anche utilizzando mezzi informatici.

Il Dipartimento del Tesoro darà preventiva comunicazione al Ministro di quelle operazioni che per le loro caratteristiche rientrano nelle funzioni di indirizzo politico-amministrativo proprie degli organi di governo; inoltre, qualora particolari esigenze nella gestione del debito rendano opportuno derogare ai limiti posti nel presente decreto, le scelte conseguenti verranno sottoposte al Ministro stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 DIC. 2009

IL MINISTRO

